

PIERO SANDULLI
IL PROCEDIMENTO COLLETTIVO
(LA CLASS ACTION ITALIANA).

ABSTRACT: Dopo aver ripercorso l’evoluzione storica e giurisprudenziale dell’istituto dell’azione di classe, l’articolo esamina la nuova disciplina entrata in vigore il 19.5.2021.

L’Autore sofferma l’attenzione sui 15 articoli introdotti dopo l’art. 840 c.p.c. chiarendo quali sono i destinatari della norma, l’oggetto della tutela, il procedimento e gli eventuali mezzi di impugnazione.

PAROLE CHIAVE: class action, consumatore, tutela collettiva, transazione

SOMMARIO

1. Profili storico sistematici dell’azione collettiva. – **2.** L’azione di classe prevista dall’articolo 140 bis (D. Lgs. n. 206 del 2005). – **3.** Analisi della pregressa giurisprudenza e valutazione del portato di essa - **4.** Destinatari della normativa. – **5.** Oggetto della tutela. – **6.** Il procedimento.- **A.** Presupposti processuali. – **B.** Fase di ammissibilità dell’azione di classe. - **C.** Fase di merito del giudizio. – **D.** La fase di decisione. – **7.** Le modalità di adesione all’azione di classe. – **8.** I tempi dell’adesione. **A.** Adesione in corso di causa. – **B.** Adesione al termine del giudizio – **9.** Le impugnazioni. - **A.** Presupposti processuali. – **B.** Impugnazione della sentenza. – **C.** Impugnazione del decreto. – **D.** Le altre impugnazioni. – **10.** Adempimento spontaneo ed esecuzione. – **11.** Accordi di natura transattiva. – **12.** L’azione inibitoria collettiva. - **13.** Osservazioni conclusive.

1. Profili storico sistematici dell’azione collettiva.

Sin dall’inizio del secolo ventesimo, nell’ambito dei rapporti di lavoro, si cominciò a parlare di azioni di tutela collettiva, in particolare, ad opera di Giuseppe Messina¹ e Francesco Carnelutti²; sarà, però, necessario attendere l’avvento dello Statuto dei lavoratori, intervenuto con la legge n. 300 del 1970, per vedere, nell’articolo 28 (azione per la tutela dal comportamento antisindacale), il primo esempio di tutela collettiva con legittimazione attiva posta in capo al sindacato³.

Occorrerà un ulteriore quindicennio per far uscire la tutela collettiva dall’ambito laburistico⁴. Tuttavia, nel corso di quel periodo, numerose furono le attenzioni della dottrina sul tema della tutela degli interessi collettivi e/o diffusi, che successivamente portarono a realizzare l’ampliamento dell’ambito di applicazione di essi⁵.

¹ Vedi, al riguardo, G. Messina, I concordati di tariffe nell’ordinamento giuridico del lavoro, in Riv. dir. com. 1904, I, p. 458.

² Vedi, F. Carnelutti, Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, Padova 1930.

³ Vedi, al riguardo A.D. De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva, Napoli 2013, p. 169; P.F. Giuggioli, La nuova azione collettiva risarcitoria, Padova 2008, p. 17; A. Giussani, Azioni collettive risarcitorie nel processo civile, Bologna 2008.

⁴ Vedi, sul punto, M. Cappelletti, Formazione sociale e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile, in Riv. Dir. Proc. 1975, p.374.

⁵ Vedi al riguardo, gli atti del convegno di Pontremoli, 29-31 maggio 1975, pubblicati nel 1976 dalla casa editrice Giuffrè di Milano; in essi è possibile leggere lo studio di V. Andreoli, Giustizia civile e inquinamento atmosferico, p. 51. Quasi contemporaneamente furono pubblicati gli atti del convegno di Pavia 11-12 giugno 1974, Padova 1976 nei quali appare interessante la relazione di A. Protopisani, Appunti preliminari per uno studio sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi (o più esattamente superindividuali innanzi al giudice civile ordinario), p. 278; nonché la relazione di G. Costantino, Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile, p. 231.

Infatti, con la istituzione, nel 1986 (con la legge n. 349)⁶, del Ministero dell'Ambiente, la tutela collettiva viene estesa al danno ambientale e la legittimazione, inizialmente assegnata al solo Stato, con la legge n. 269 del 1999, viene affidata ai singoli cittadini e, ciò che più rileva, ai fini del nostro studio, alle associazioni qualificate per la tutela ambientale (anche se è necessario ricordare come, nel settore della tutela dell'ambiente, non mancano indicazioni contraddittorie del legislatore quali, ad esempio, quella intervenuta con l'articolo 311 del codice dell'ambiente, dettato con il decreto legislativo n. 152, del 2006⁷). Infine, sulla spinta delle direttive della Unione Europea, la legge n. 281, del 1998, apre il sistema della tutela collettiva anche alla difesa dei diritti dei consumatori.

Contemporaneamente il codice civile si arricchisce, nel libro quarto, del capo XIV bis (artt. 1469 bis - 1469 sexies), dove viene regolata anche l'azione inibitoria dell'utilizzo, nelle condizioni generali di contratto: tale azione ha carattere collettivo e si colloca sulla stessa linea di quelle in esame. essa verrà poi sostituita ed integrata dalla tutela prevista dal codice del consumo, nel 2005⁸.

E' necessario, quindi, attendere l'introduzione, nel nostro sistema normativo, del codice del consumo, intervenuto con il decreto legislativo n. 206, del 2005, per vedere normata l'azione collettiva (artt. 139 – 140⁹), seppur priva di tutela risarcitoria. Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria del 2008) viene introdotto, nel codice del consumo, l'art. 140 bis che ha istituito l'azione collettiva risarcitoria, inserendo, in tal modo, la tutela risarcitoria in favore di una pluralità di consumatori ed utenti che siano stati lesi dalla medesima condotta plurioffensiva dell'impresa¹⁰.

Pertanto, con l'aggiunta, nel predetto codice consumeristico, dell'art. 140 bis si compie la prima parte del percorso di avvicinamento all'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, nel nostro Paese¹¹.

⁶ P. Landi, *La tutela processuale dell'ambiente*, Padova 1991, p. 107.

⁷ Il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato in G.U. del 14 aprile 2006, n. 88, meglio noto come codice dell'ambiente, prevede l'azione risarcitoria in forma specifica ed ove necessario per equivalente patrimoniale. Detto articolo è stato successivamente modificato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, sia nella rubrica, che nel corpo della stessa norma.

⁸ Dopo l'avvento del codice del consumo rimane nel codice civile il solo art. 1469 bis, relativo ai contratti del consumatore in cui è possibile leggere "le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore". Invero, l'art. 38 del decreto legislativo 206 del 2005 (con il quale è stato dettato il codice del consumo) recita "per quanto non previsto dal codice ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile".

⁹ Gli articoli in esame prevedono il primo la legittimazione ad agire, in favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti, ed il secondo la procedura in virtù della quale i soggetti, legittimati dall'art. 139, sono in condizione di agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

¹⁰ Vedi, al riguardo: P. F. Giuggioli, *La nuova azione collettiva risarcitoria*, Padova, 2008.

¹¹ Per una più ampia disamina della legittimazione ad agire a carattere collettivo, vedi A.D. De Santis, *La tutela giurisdizionale collettiva*, Napoli 2013; C. Consolo, E' legge una disposizione sull'azione collettiva risarcitoria, in *Corriere Giuridico* 2008, f. 6, M. Taruffo, La tutela collettiva interessi in gioco ed esperienza a confronto, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2007, p. 532; S. Chiarloni, Per la chiarezza di dea in tema di tutele collettive dei consumatori, alla luce della legislazione vigente e dei progetti ad esame del Parlamento, *Riv. Proc. Civ.*, 2007, p. 568.

2. L'azione di classe prevista dall'articolo 140 bis (D. Lgs. n. 206 del 2005).

L'articolo 140 bis del codice del consumo dava vita ad uno specifico ed articolato sub procedimento processuale mirante alla tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 2 (nonche' degli interessi collettivi), chiarendo che essi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni contenute nell'articolo 140 bis. Ciascun componente della classe dei consumatori, anche mediante associazioni (cui da' mandato) o comitati (cui partecipa), puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno ed alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.

L'azione prevista tutela quindi:

- a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori ed utenti che versano, nei confronti di una stessa impresa, in situazione (omogenea), inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
- b) i diritti (omogenei) spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto (o servizio) nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- c) i diritti (omogenei) al ristoro del pregiudizio derivante ai medesimi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Come avverrà poi per il procedimento collettivo regolato dal Codice di procedura civile, anche l'azione di classe, prevista dall'articolo 140 bis del codice del consumo, subirà vari rinvii della sua entrata in vigore, che è intervenuta effettivamente solo il primo gennaio 2010¹². Successivamente, il decreto legge n. 1 del 2012¹³ ha dettato ulteriori modifiche procedurali per rendere più efficace l'azione di classe, inserendo, accanto ad essa, azioni collettive di natura inibitoria¹⁴.

In virtù dell'articolato procedimento, dettato dall'articolo 140 bis, i consumatori e gli utenti, che ritenevano di avvalersi della tutela collettiva, potevano aderire ad una azione di classe, anche senza il ministero del difensore; tale adesione comportava la rinuncia ad ogni azione restitutoria e/o risarcitoria individuale, fondata sulle medesime pretese. Unica eccezione consentita nella normativa, era quella, contenuta nel comma 15 dell'articolo in esame, che autorizzava le singole parti, che non avevano aderito ad accordi transattivi, ad agire individualmente. La domanda veniva proposta con atto di citazione, da notificarsi necessariamente anche al pubblico ministero, sedente presso il tribunale adito (tale procedimento partecipativo era necessario per consentire al pubblico

¹² Vedi, al riguardo, l'articolo 49 della legge n. 99, del 2009, che ha anche mutato l'originario nome di "azione collettiva risarcitoria" in quello di "azione di classe".

¹³ Convertito con la legge n. 27, del 2012 (in G.U. 24.3.2012).

¹⁴ Cfr. F. Santangeli, Le lacune della nuova azione di classe ed i problemi di coordinamento con gli altri strumenti di tutela collettiva, in www.judicium.it.

ministero di intervenire nel giudizio di ammissibilità) a tutela della valenza pubblica della procedura.

Il tribunale, ritenuta ammissibile, con ordinanza, l’azione di classe, fissava i termini e le modalità per la più opportuna pubblicità dell’azione intrapresa. Con il medesimo provvedimento il tribunale adito era chiamato a definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti, che chiedevano di aderire, venivano inclusi nella classe o, di contro, dovevano ritenersi esclusi dall’azione collettiva. Inoltre, il tribunale fissava un termine, perentorio, non superiore a 120 giorni dalla scadenza di quello in precedenza dettato, per l’attivazione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione andavano depositati presso la cancelleria del giudice adito.

In base alla complessa struttura processuale ipotizzata non era ammesso l’intervento volontario, previsto dall’articolo 105 del codice di rito civile¹⁵.

Quando il tribunale riteneva inammissibile l’azione di classe emanava una ordinanza di rigetto, reclamabile, innanzi alla Corte di appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Il tribunale se, invece, accoglieva la domanda, pronunciava una sentenza di condanna con la quale fissava le somme definitive dovute a coloro che avevano aderito all’azione collettiva o “stabiliva” il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle stesse.

La normativa, contenuta nell’art. 140 bis del codice del consumo, con il comma 12, prevedeva anche una articolata procedura per il pagamento delle somme liquidate dal tribunale.

Avverso la pronuncia del tribunale veniva consentito il gravame, innanzi alla Corte di appello; alla stessa Corte spettava anche il giudizio in merito alla eventuale azione inibitoria, prevista dall’articolo 283 del codice di procedura civile.

La sentenza che definiva il giudizio, promosso con azione collettiva, estendeva i suoi effetti a tutti gli aderenti, mentre rimaneva garantita l’azione individuale ai soggetti, pur portatori del medesimo diritto, che non avevano aderito all’azione collettiva.

L’articolo 140 bis, nella sua parte finale (comma 14), regolava anche le modalità e le procedure per l’unificazione in un solo giudizio di diverse domande di classe, al fine di evitare di disperdere l’energia processuale.

La procedura sopra descritta ha continuato ad operare sino al maggio del 2021 quando, dopo alcuni rinvii, è entrata in vigore la normativa contenuta nell’ultima parte del codice di rito civile.

¹⁵ Al riguardo, autorevole dottrina ha ritenuto che il divieto di intervento previsto dal decimo comma dell’art. 140 bis del codice del consumo, riguardasse anche le altre ipotesi di intervento previste dagli artt. 106 e 107 del codice di rito civile, G. Costantino-C. Consolo, Prime pronunce e qualche punto fermo sull’azione risarcitoria di classe, in Corriere giuridico 2010, p. 989; in giurisprudenza vedi Tribunale di Torino, 4 giugno 2011, in Foro It. 2011, V, c. 2523.

La legge del 12 aprile 2019, n. 31 ha inserito, infatti, la “class action” nel codice di procedura civile, con l’inclusione del titolo ottavo bis del quarto libro.

Come detto, in base all’articolo 31 ter della legge n. 176, del 18 dicembre 2020, il nuovo procedimento, regolato dal codice di rito civile, ha avuto una *vacatio legis* di 25 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 31 del 2019, pubblicazione avvenuta il 18 aprile 2019, nel numero 92: pertanto, l’attuale procedura relativa all’azione seriale italiana è entrata in vigore il 19 maggio 2021.

3. Analisi della pregressa giurisprudenza e valutazione del portato di essa.

Poiché le norme inserite nel codice di rito civile hanno trovato applicazione solo da pochi mesi, dopo tre rinvii operati dal legislatore, particolarmente timoroso dalle reazioni che tale nuovo tipo di tutela era in grado di suscitare sui mercati nazionali ed internazionali, è utile ricordare, ai fini della nostra analisi, alcune rilevanti decisioni prese dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, in merito alle vicende precedenti all’attuale normativa. Lo studio di esse potrà essere di stimolo per comprendere quali potranno essere le difficoltà operative della riforma. Per questa ragione si antepone l’analisi di detta giurisprudenza alla indagine sui diversi aspetti della materia, come inserita nel codice di rito civile.

A. La sentenza n. 2610, del 2017¹⁶, ha negato il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità dell’azione collettiva sul presupposto della esistenza, a tutela del diritto vantato, dell’azione individuale, dimostrando, in tal modo, di non aver valutato in maniera adeguata la natura ed i vantaggi dell’istituto seriale.

B. La pronuncia n. 26972, del 2008¹⁷, delle Sezioni unite, aveva già sottolineato, come prima dell’azione di classe regolata dall’art. 140 bis, essa non poteva basarsi su “meri disagi” concernenti gli aspetti più disparati della vita.

¹⁶ Cassazione civile, sezioni Unite, 1 febbraio 2017, n. 2610, in Guida al diritto 2017, fasc. 10, p. 32 della quale, per comodità di analisi si riporta per esteso la massima: “Allorquando l’azione di classe di cui all’art. 140 bis del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo, l’ordinanza d’inammissibilità adottata dalla corte d’appello in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., essendo il medesimo diritto suscettibile di tutela attraverso l’azione individuale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno. La dichiarazione di inammissibilità preclude altresì la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti ma non da parte di chi non abbia aderito all’azione oggetto di quella dichiarazione”.

¹⁷ Cassazione civile, sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972, in Giust. civ. 2009, 4-5, I, p. 913 (nota di M. Rossetti) della quale, per comodità di analisi si riporta per esteso la massima: “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o

C. Infine, la decisione n. 14886, del 2019¹⁸, puntuizza che l'accertamento del danno non patrimoniale, rivendicato nel quadro dell'azione seriale, oltre agli ordinari requisiti della rilevanza, della gravità e della non futilità, “richiede, altresì, la specifica allegazione e la prova dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzazione dei tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificare, tanto l'apprezzamento seriale, quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata”.

La produzione giurisprudenziale, sopra richiamata, pur riferendosi alla normativa previgente alla legge n. 31 del 2019, getta ombre preoccupanti sul futuro della nostra “class action”, come ha sottolineato parte della dottrina¹⁹.

Invero, dal portato di queste tre decisioni, del massimo vertice della Suprema Corte, è possibile astrarre alcuni parametri che, se applicati alla nuova procedura, appaiono particolarmente restrittivi della sua utilizzazione.

1. Il mero disservizio sofferto non dà alcun diritto azionabile utilmente.
2. Ogni pregiudizio, oltre a superare la soglia minima del disservizio, deve superare anche la soglia, più elevata, del pregiudizio individuale per divenire collettivo, quindi patito, in ugual misura, da una collettività di individui in modo tale da giustificarne anche la conduzione collettiva dell'azione.
3. Il pregiudizio che viene fatto risalire ad una classe omogenea di soggetti, deve essere avvertito in ugual misura dall'intera classe che, con l'azione collettiva, deve anche fornire la prova di questo comune pregiudizio, patito in modo tale da superare l'azione individuale.

Alla luce di queste considerazioni, formulate dalla giurisprudenza di legittimità sulla base delle precedenti norme, emerge una valutazione almeno prevenuta nei confronti della azione collettiva, che la Suprema Corte sembra non voler considerare omogenea alle regole del *civil law*, cui si ispira il nostro ordinamento.

4. Destinatari della normativa.

Contrariamente a quanto, in genere, avviene per le situazioni giuridiche a tutela differenziata, nella complessa procedura inserita nel codice di rito civile, con i quindici articoli posti dopo l'ultimo

psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quella alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”.

¹⁸ Cassazione civile, sezione terza, 31 maggio 2019, n. 14886, in Diritto & Giustizia 2019, 3 giugno (nota di F. Valerini) della quale, si riporta per esteso la massima: “L'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato nel quadro di un'azione di classe, promossa, ai sensi dell'art. 140 bis del d. lgs. n. 206 del 2005, richiede allegazione e prova non solo dei requisiti della rilevanza costituzionale degli interessi lesi, della gravità della relativa lesione e della non futilità dei danni, ma anche dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne tanto l'apprezzamento seriale quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata”.

¹⁹ Vedi, sul punto B. Sassani, Class Action, in Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31, a cura di B. Sassani, Pisa 2019, p. XII.

(l'articolo 840) e numerati in latino (anche se potevano tranquillamente assumere la numerazione araba, da 841 a 855, poiché quella originaria si era esaurita con l'articolo precedente), non sono stati espressamente chiariti gli ambiti di applicazione della normativa²⁰.

Il mero riferimento ai “diritti individuali omogenei”, contenuto nel primo comma dell'articolo 840 bis c.p.c., rinvia, per la ricerca di un concreto ambito di applicazione delle regole del sub-procedimento seriale, al testo precedente, quello dell'art. 140 bis del codice del consumo. In esso – come ricordato in precedenza - si individua l'oggetto della class action nei:

- a) diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
- b) diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- c) diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori ed utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Sotto il profilo soggettivo, l'azione è destinata ad una ampia platea di fruitori, in quanto essa non si rivolge – come la precedente - ai soli consumatori, bensì ai professionisti, alle imprese, alle associazioni senza scopo di lucro, agli investitori, agli azionisti, ovvero, a tutte quelle categorie in precedenza prive della tutela di classe²¹.

5. Oggetto della tutela.

Al fine di comprendere la effettiva essenza dei diritti individuali omogenei, al di là della già ricordata qualificazione, resa dall'articolo 140 bis del codice del consumo, è necessario ulteriormente indagarne la natura²².

Per prima cosa deve essere ricordata l'attivazione della azione, oggi codificata, eccedente dal solo ambito consumeristico, con la conseguente necessità di una individuazione più rigorosa dei confini dell'azione, circa il requisito dell' “omogeneità”, in base ad una più approfondita analisi dei comportamenti plurioffensivi azionati, ai fini della corretta definizione della “classe” e della comune conduzione del processo.

²⁰ Anche nelle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile sono stati inseriti gli articoli 196 bis (relativo alle comunicazioni a cura della cancelleria ed agli avvisi in materia di azione di classe) e l'articolo 196 ter (integrante l'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe).

²¹ Secondo una parte della dottrina, vedi, al riguardo, R. Donzelli, in L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire, in *Class action*, a cura di B. Sassani, Pisa 2019, p. 16, tale azione è fruibile dagli stessi lavoratori.

²² In dottrina vedi: G. Conte, I diritti individuali omogenei nella disciplina dell'azione di classe, in *Riv. Dir. Civ.*, 2011, I, 609; R. Donzelli, L'azione di classe a tutela dei consumatori, Napoli 2011; I. Pagni, L'azione di classe del nuovo articolo 140 bis, le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda, in *Riv. Dir. Civ.*, 2010, II, p. 349; R. Poli, Sulla natura e sull'oggetto sull'azione di classe, in *Riv. Dir. Proc.* 2012, p. 32; R. Caponi, Azione di classe: il punto, la linea e la discontinuità, in *Foro It.* 2012, parte V, c. 149.

Va, peraltro, ricordato che questo tipo di procedura stravolge la logica intorno alla quale è costruita l’azione civile, legata alla tutela dei diritti soggettivi del singolo. La ricostruzione dell’azione e la individuazione dei parametri comuni, va effettuata muovendo dalla logica mirante ad individuare, in base alla condotta plurioffensiva, i caratteri della classe dai quali muovere per predisporre la domanda, muovendo dall’individuazione del (*odei legittimi*) a promuovere la azione.

Invero, nelle procedure per la tutela degli interessi collettivi e/o diffusi, il tema di maggiore complessità è, da sempre, rappresentato nella corretta individuazione della legittimazione ad agire ad opera di una collettività di individui, portatori di una medesima situazione giuridica protetta²³.

Le soluzioni inizialmente adottate dal legislatore italiano sono state tutte dirette alla assegnazione dell’azione a specifiche associazioni e/o enti esponenziali in precedenza individuati dalla P.a.²⁴.

La iniziale formulazione dell’articolo 140 bis, inserito nella normativa relativa al consumo (D. lgs. 206/2005), compie un primo passo nella direzione di individuare, in via autonoma, “associazioni o comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere” restando, comunque, esclusa la possibilità, per un singolo aderente alla categoria, di promuovere autonomamente l’azione²⁵.

La legge del 29 luglio 2009, n. 99, modificando il testo dell’art. 140 bis, consentiva a “ciascun componente della classe” la possibilità di agire, anche come singolo, per la tutela dei diritti individuali omogenei. Si compie, in tal modo, una vera e propria rivoluzione “copernicana” del modo di concepire la legittimazione al riguardo, dando vita ad una sorta di “legittimazione straordinaria” certamente non sussumibile nel tradizionale schema previsto dall’articolo 81 del codice di rito civile²⁶.

Alla luce delle considerazioni che precedono e del testo dell’articolo 840 bis c.p.c. possiamo ora giungere ad individuare il legittimato attivo alla proposizione della azione di classe sia nelle “organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela” dei diritti individuali omogenei, iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, che in “ciascun componente della classe”. Inoltre, il quarto comma dell’articolo 840 bis, ricorda che “resta fermo il diritto all’azione individuale” da parte del singolo pregiudicato delle attività del produttore.

Così individuata la legittimazione attiva è ora necessario verificare il legittimato passivo nei confronti del quale l’azione collettiva è diretta.

²³ Vedi, sul punto A. Carratta, L’azione collettiva risarcitoria e restituiva, in Riv. Dir. Proc. 2008, p. 727.

²⁴ Vedi, sul punto, L. Lanfranchi, Prospettive ricostruttive in tema di articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1971, p.403; V. Vigoriti, Interessi collettivi e processo, la legittimazione ad agire, Milano 1979.

²⁵ Vedi, al riguardo, l’art. 5 della legge n. 349, del 1986, istituiva del Ministero dell’ambiente, che assegna tale legittimazione alle associazioni muniti dei requisiti preindividuati dal Ministero.

²⁶ Vedi R. Donzelli, Ambito di applicazione e legittimazione ad agire, in Class action, a cura di B. Sassani, Pisa 2019, p. 38.

Il terzo comma dell'articolo 840 bis c.p.c. prevede che “l'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti o comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività”²⁷.

In tal modo l'azione tende a perseguire non soltanto le responsabilità contrattuali, ma anche quelle extra-contrattuali²⁸ ampliando notevolmente non solo il raggio della stessa, ma anche la potenziale fruizione di essa.

6. Il procedimento.

La procedura dell'azione collettiva, inserita nel codice di procedura civile, è articolata in tre fasi: a) fase prodromica relativa alla valutazione di ammissibilità; b) fase di merito del processo; c) fase dell'inserimento, nella procedura, di domande di adesione poste in essere da soggetti lesi, diversi dal ricorrente, ma vittime del comportamento (o attività) plurioffensivo del convenuto.

A. Presupposti processuali.

Deve essere, preliminarmente, chiarito che (a differenza di quanto previsto dall'art. 140 bis del codice del consumo, che prevedeva quale atto introduttivo la citazione) l'atto introduttivo di detta nuova procedura è il ricorso. La competenza funzionale è, invece, assegnata dal legislatore del 2019, con l'articolo 840 ter c.p.c., alla sezione specializzata in materia di impresa competente circa il luogo ove ha sede la parte resistente.

Tale indicazione lascia in vita il riferimento all'art. 19 del codice di rito civile, mentre porta all'esclusione della circostanza che l'azione possa proporsi, in base all'art. 20 c.p.c., nel luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione²⁹.

Il procedimento è regolato dal rito sommario regolato dal dettato dell'art. 702 bis c.p.c. e seguenti, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di disporre il mutamento di esso: tale indicazione del legislatore suscita non poche perplessità, non solo in merito alla scelta di un rito dettato per un giudice monocratico da applicarsi ad opera di un giudice collegiale (come sono le sezioni specializzate per le imprese)³⁰, ma soprattutto perché le peculiarità della struttura dell'azione di

²⁷ Vedi, inoltre, in dottrina: A. Giussani, La riforma della azione di classe, in Riv. dir. proc. 2019, p. 1593; G. Caruso, La nuova azione di classe, in www.judicium.it.

²⁸ Restano, in ogni caso, ferme le azioni vigenti in tema di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (art. 840 bis, comma 3, c.p.c.). Azioni previste dal decreto legislativo n. 198 del 2009 “la class action pubblica” affidate alla giurisdizione amministrativa. Cfr. Cass. S.U. 30 settembre 2015, n. 19454, in Giur. It. 2016, I, c. 866.

²⁹ Cfr. C. Consolo, Nuove prospettive per una azione di classe, in Riv. dir. proc. 2020, p. 714.

³⁰ Tale scelta non costituisce, però, una novità essendo già stata adottata con il decreto legislativo n. 150 del 2011 (artt. 14, 22, 23, 24, 29 e 30).

classe non sembrano compatibili con il rito sommario³¹. Tale è in ogni caso, la scelta attuata dal legislatore, anche se permangono le perplessità che ci si augura possano essere chiarite in sede di espletamento della delega assegnata all'esecutivo dalla legge n. 206 del 2021³².

Chiarite, in tal modo, giurisdizione, competenza e rito della procedura di classe è possibile passare ad esaminare le tre fasi, sopra ricordate, di essa.

B. Fase di ammissibilità dell'azione di classe.

Il secondo comma dell'articolo 840 ter afferma che, entro il termine di trenta giorni³³ dalla prima udienza, il tribunale delle imprese, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.³⁴, decide, con ordinanza reclamabile innanzi alla Corte d'appello (nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione), circa l'ammissibilità dell'azione di classe.

La azione viene dichiarata inammissibile: a) se manifestamente infondata; b) nell'ipotesi in cui non venga ravvisata, ad opera del giudice adito, l'omogeneità dei diritti individuali azionati; c) quando la parte ricorrente si trovi in conflitto di interessi con il resistente; d) quando il tribunale rilevi che il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

Come detto in precedenza, è possibile il reclamo avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità dell'azione di classe; può essere, altresì, reclamata l'ordinanza che dichiara l'ammissibilità ma, in tal caso, il reclamo non sospende le successive fasi del giudizio.

In alternativa al reclamo, se l'azione era stata dichiarata manifestamente infondata, la stessa può essere riproposta quando si siano modificate le circostanze di fatto o quando vengano dedotte nuove ragioni di diritto, diverse dalle precedenti: ciò appare possibile considerando che la stabilità della pronuncia resa dal tribunale è legata alla situazione di fatto e quando questa muta, nulla vieta la nuova proposizione dell'azione.

La Corte d'appello, adita con reclamo, decide in camera di consiglio. Se accoglie il reclamo, dichiarando l'ammissibilità dell'azione, rimette gli atti al tribunale delle imprese per la prosecuzione del giudizio, altrimenti decide sulle spese del procedimento di reclamo.

³¹ Vedi, sul punto, anche A.D. De Santis, Il procedimento, in *Class Action*, a cura di B. Sassani, Pisa 2019, p. 75.

³² Vedi, sul punto, R. Tiscini, Nuove proposte di tutela sommaria tra il progetto Luiso e il suo “brutto anatroccolo”, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2021, p. 1217; nonché C. Bellani, Brevi note alle norme in maniera di processo semplificato, in *Riv. Dir. Proc. Civ.* 2021, p. 1027.

³³ Il giudizio può essere sospeso quando è pendente un'istruttoria, su fatti rilevanti ai fini della decisione, innanzi ad una autorità indipendente o sussiste una pregiudiziale per la pendenza di un giudizio amministrativo.

³⁴ Ad opera di taluni autori sono state sollevate perplessità circa la possibilità di mutamento di rito quando il giudizio di classe non è introdotto secondo il rito sommario (vedi A.D. De Santis, Il procedimento, in *Class action* a cura di B. Sassani, Pisa 2019, p. 76) a mio avviso il divieto, imposto dal legislatore del 2019, deve interpretarsi solo in uscita, poiché nulla vieta al giudice, diversamente adito, di mutare il rito riportandolo a quello sommario.

Se era stato proposto reclamo avverso il provvedimento di ammissione dell’azione di classe ed esso è accolto, l’ordinanza, dichiarando l’inammissibilità dell’azione, decide sulle spese. L’ordinanza è comunicata al giudice di primo grado per i provvedimenti del caso, in quanto il reclamo non aveva sospeso il giudizio.

C. Fase di merito del giudizio.

Superata la fase prodromica della ammissibilità, a norma dell’art. 840 quinquies, il tribunale, con la stessa ordinanza con cui ammette l’azione di classe, fissa un termine perentorio, oscillante tra i sessanta ed i centocinquanta giorni, a discrezione del tribunale, per l’adesione all’azione di classe, proposta ad opera dei soggetti portatori dei diritti individuali omogenei. Chi aderisce all’azione, pur non assumendo tecnicamente la qualità di parte, riceve le informazioni circa l’andamento della procedura e si giova del suo esito in base a quanto disposto dall’art. 840 octies c.p.c.

Compiuta questa procedura di adesione il tribunale avvia il suo accertamento, “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”, in coerenza con la scelta di adottare il rito previsto dall’articolo 702 bis e seguenti, potendo, però, fruire sia dell’opera del consulente tecnico d’ufficio³⁵, che del potere di ordinare l’esibizione (art. 840 quinquies).

D. La fase di decisione.

Ultimata la fase istruttoria, compiuta collegialmente dalla sezione specializzata per le imprese, funzionalmente competente, sulla base delle prove addotte dalla parte ricorrente (trattandosi, comunque, di un processo dispositivo) il tribunale adito accerta che il resistente, con la sua condotta, si è reso responsabile della lesione dei diritti soggettivi omogenei; provvede in ordine alle istanze restitutorie o risarcitorie della parte che ha agito in giudizio; stabilisce i caratteri dei diritti individuali omogenei lesi, specificando gli elementi necessari all’inclusione, nella costituenda classe dei soggetti violati, nonché la documentazione da produrre per determinare detto inserimento. Con la sentenza, con cui decide il merito della vicenda, il tribunale fissa un termine perentorio³⁶ per consentire l’adesione all’azione di classe.

La decisione, resa a norma dell’articolo 840 sexies, è impugnabile con le modalità previste dall’art. 840 decies (di cui si dirà in seguito).

³⁵ Per quanto riguarda la nomina del consulente tecnico d’ufficio il terzo comma dell’art. 840 quinquies dispone che l’anticipazione delle spese e l’acconto sul compenso siano posti a carico della parte resistente (salvo specifici e gravi motivi che suggeriscano una diversa soluzione).

³⁶ La lettera e), del primo comma dell’art. 840 sexies, lo colloca tra i 60 ed i 150 giorni.

7. Le modalità di adesione all’azione di classe.

Il tribunale per le imprese, dichiarando aperta la fase di adesione all’azione, dà l’avvio ad una complessa procedura, posta sotto il controllo del giudice delegato e gestita dal rappresentante comune degli aderenti, con modalità che ricordano quelle del giudizio fallimentare³⁷.

Particolare attenzione viene dedicata, dall’articolo 840 novies, alle spese del procedimento, tra le quali rientrano le competenze del rappresentante comune che vedrà la sua parcella liquidata dal giudice delegato sulla base del numero dei componenti della classe dell’entità della condanna nonché della complessità dell’incarico e della sollecitudine avuta nell’espletare il compito.

Il procedimento disegnato dal codice è costruito sulle modalità scelte dal nostro legislatore che, nel costruire l’azione di classe, ha optato, a differenza di quello statunitense³⁸, per il sistema “opt-in”, in base al quale solo chi aderisce volontariamente, entro un termine perentorio prefissato dal giudice, può far parte della classe³⁹.

Si è tentato⁴⁰ di dare una qualificazione giuridica all’atto di adesione ad una classe oscillando tra tesi sostanzialistiche (il mandato con rappresentanza)⁴¹ ed ipotesi riconducibili ad istituti processualistici (la litispendenza o la rinuncia all’azione)⁴²; tuttavia, senza entrare in analisi, che, al momento, possono essere lasciate all’approfondimento giurisprudenziale, è possibile affermare, in merito al ruolo del rappresentante comune degli aderenti (art. 840 sexies), che egli agisce nel procedimento in nome altrui, non dando vita ad una sorta di sostituzione processuale (art. 81), ma soltanto ad una ipotesi di rappresentanza, in quanto agisce in nome altrui per un diritto altrui. Infatti, mentre le ipotesi di sostituzione processuale richiamano un’azione posta in essere in nome proprio per un diritto altrui, nel caso di specie il rappresentante comune agisce in virtù del potere a lui conferito dal tribunale delle imprese, ma tale potere è sempre e comunque esercitato in nome dei componenti della classe e per un loro diritto. Del resto gli effetti dell’attività del rappresentante comune si realizzano in capo ai soggetti da lui rappresentati, senza che alcuna conseguenza di detta attività cada anche solo mediamente sul rappresentante comune, come accade nelle ipotesi espressamente previste dalla legge per la sostituzione processuale, esaminando le quali è agevole rilevare che ci si trova in presenza ad un diritto immediatamente altrui, ma mediamente proprio⁴³.

³⁷ Per la nomina a rappresentante comune degli aderenti il codice chiarisce (art. 840 sexies, lettera g) che sono necessari i medesimi requisiti richiesti per la nomina a curatore fallimentare.

³⁸ Il sistema della class action degli Stati Uniti è basato sulla opzione:opt-out. Secondo tale metodo i membri della classe, muniti dei requisiti, sono automaticamente inclusi in essa a meno che non chiedano di esserne estromessi.

³⁹ Vedi, sul tema, G. Costantino, Note sulle tecniche di tutela collettiva, in Riv. dir. proc. 2004, p. 1012; C. Consolo, La transazione dell’azione collettiva: difetti e pregi del sistema dello opt-in, Anal. Giur. Econ. 2008.

⁴⁰ Vedi, al riguardo, R. Fratini, L’adesione, in Class action, a cura di B. Sassani, Pisa 2019, p. 123.

⁴¹ R. Caponi, Litisconsorzio aggregato, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 2008, p. 819.

⁴² Cfr. A.D. De Santis, La tutela giurisdizionale collettiva, Napoli 2013, p. 620.

⁴³ Cfr. S. Satta, Manuale di diritto processuale civile, Padova 1973, p. 82. L’autorevole Maestro, nell’esaminare l’istituto della sostituzione processuale prendendo le mosse dalla circostanza, nella tutela della classe non riscontrabile, della sussistenza di un litisconsorzio necessario tra il sostituto processuale e la parte sostituita, giungeva alla conclusione che ci si trova in presenza di un

In tal modo, si distinguono le due funzioni del proponente che, ad un tempo, agisce in nome proprio per un suo diritto (quello individuale) ed in nome altrui (per la tutela della lesione omogenea).

Operato questo, preliminare, chiarimento rispetto ai ruoli assunti in giudizio dal proponente e dal rappresentante comune (vero centro di imputazione dei diritti della classe) è ora necessario esaminare, in concreto, le modalità di adesione all'azione di classe.

L'articolo 840 sexies, individua una procedura informatizzata dell'adesione, mediante il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero di Giustizia; tale procedura non necessita dell'assistenza di un legale, anche se il tecnicismo della domanda di ammissione suggerisce l'opportunità di una assistenza qualificata.

Invero, le previsioni contenute nell'art. 840 sexies sono finalizzate ad ottenere una omogeneità tra le domande presentate ed i requisiti a supporto di esse, che vengono così individuati:

- a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
- b) i dati identificativi dell'aderente;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero il servizio elettronico di recapito qualificato dell'aderente o del suo difensore;
- d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- e) l'esposizione dei dati costituenti le ragioni della domanda di adesione;
- f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
- g) la seguente attestazione “consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”;
- h) il conferimento, al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere, nel suo interesse, tutti gli atti, di natura sia sostanziale, che processuale, relativi al diritto individuale omogeneo, esposto nella domanda di adesione;
- i) i dati necessari per l'accreditamento delle somme, che verranno eventualmente riconosciute, in favore dell'aderente;
- l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese (articolo 840 sexies, primo comma, lettera h).

Depositato l'atto di adesione gli aderenti, che non assumono – come detto - la qualità di parte, conseguono l'obiettivo di estendere oggettivamente il giudizio.

diritto immediatamente altrui ma mediamente proprio. Poiché come si è rilevato in precedenza tale situazione non può essere riscontrata nell'istituto in esame, è possibile affermare che sci si trova in presenza di una ipotesi di rappresentanza e non già di un'ipotesi di sostituzione in quanto il diritto mediato del rappresentante comune, non trova, nel caso di specie, alcuna realizzazione. Né può ritenersi che tale diritto mediato, si concretizzi, sulla base della sola percezione degli onorari e delle spese, prevista dall'art. 840 novies.

Deve essere rilevato al riguardo che la maggiore novità della nuova normativa è costituita dalla previsione introdotta con l'articolo 840 septies in base alla quale “l'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazione di terzi capaci di testimoniare, rilasciate da un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252 c.p.c.; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”. Le dichiarazioni così rilasciate sono valutate dal giudice in base al suo prudente apprezzamento. Tale integrazione del sistema probatorio, che consente agli aderenti, non in grado di provare per tabulas la loro situazione, di fruire di un meccanismo, assai simile a quello dell'affidavit, di origine statunitense⁴⁴, trova, così, spazio nel nostro ordinamento, attraverso questa “forzatura” del sistema probatorio.

Tuttavia, il riferimento, contenuto nel sesto comma dell'art. 840 septies, agli “effetti della domanda giudiziale” ha suscitato alcune perplessità in dottrina⁴⁵. Al riguardo si può sostenere che l'adesione produce, da una parte, l'esercizio dell'opzione nel sistema “opt-in” e, dall'altra, integra la rinuncia all'azione individuale, determinando, comunque, il sorgere di effetti di natura processuale.

8. I tempi dell'adesione.

Innovando rispetto alle previsioni contenute nel codice del consumo, la nuova disciplina consente agli appartenenti alla classe di giovarsi dell'esito del giudizio, non solo prima del formarsi della decisione, ma anche dopo la emanazione della pronuncia. La normativa inserita nel codice di rito civile prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti.

A) Adesione in corso di causa

Nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione, prevista dall'articolo 840 quinques, nel termine fissato dal giudice (come in precedenza chiarito), quindi prima della emanazione della decisione, con la quale il giudice decide anche in merito alle eventuali adesioni.

B) Adesione al termine del giudizio

L'adesione può essere, inoltre, operata nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio, così come chiarisce l'articolo 840 sexties poiché il tribunale con la sentenza che accoglie l'azione assegna un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta per porre in essere l'adesione successiva. In questo caso la chiusura della procedura di adesione all'azione di

⁴⁴ Vedi, sul punto, L. Fratini, L'adesione in Class action commento sistematico alla legge 12 aprile 2019 n. 31, a cura di B. Sassani, Pisa, 2019, p. 141

⁴⁵ Vedi, al riguardo, C. Punzi, L'azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti, in Riv. dir. proc. 2010, p. 253, I. Pagni, L'azione di classe del nuovo art. 140 bis, in Riv. dir. civ. 2010, II, p. 363.

classe avviene con decreto motivato del giudice delegato. Detto decreto può essere reclamabile. E' da notare in relazione di adesione successiva che il termine per aderire ed il termine per impugnare la sentenza di accoglimento dell'azione, almeno in parte, finiscono per sovrapporsi dando vita a non pochi problemi, in quanto la parte che propone l'impugnazione potrebbe effettuare detto gravame senza conoscere esattamente il numero degli aderenti e le loro singole posizioni. Si è suggerito⁴⁶, al fine di risolvere tale poco chiara situazione, di sospendere il giudizio sul progetto di liquidazione fino alla definizione della materia dell'impugnazione, lasciando comunque la possibilità per il soccombente di impugnare le singole posizioni degli aderenti in un successivo momento.

Infine chiarisce l'articolo 840 undecies che l'aderente ha la possibilità di proporre una propria azione individuale a condizione che la sua domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti. In tal modo il legislatore ha ritenuto di privilegiare il diritto dell'aderente a non trovarsi vincolato ad un giudicato che non gradisce, lasciandogli la possibilità di sottrarsi ad esso fino al momento in cui tale decreto sia "divenuto definitivo nei suoi confronti".

Una ultima considerazione va effettuata in relazione ai diversi poteri che gli aderenti assumono nella procedura, distinguendo tra l'adesione preventiva rispetto alla decisione e quella successiva. Come detto, in precedenza, l'aderente non assume, in ogni caso, la qualità di parte, in base al disposto dell'articolo 840 septies, tuttavia inserendosi nel giudizio prima della sua conclusione ha la possibilità di incidere sul tema probatorio così come ricorda il comma terzo dell'articolo 840 septies. Tale potere non può essere esercitato dall'aderente successivo, il quale si può giovare solo della fase di ripartizione determinata dalla già intervenuta pronuncia.

9. Le impugnazioni.

A. Presupposti processuali.

La disciplina dell'azione di classe prevista dalla legge 31 del 2019, dedica una più puntuale attenzione al tema delle impugnazioni, dei principali provvedimenti aventi contenuto decisorio resi nell'ambito di tale procedura.

Invero, mentre l'art. 840 decies, si occupa dell'impugnazione della sentenza emessa a norma del precedente art. 840 sexies, di contro, l'art. 840 undecies, prende in esame l'impugnazione del decreto con il quale il giudice si pronuncia sulle domande di adesione.

⁴⁶ Vedi, sul punto, L. Fratini, L'adesione in Class action commento sistematico alla legge 12 aprile 2019 n. 31, a cura di B. Sassani, Pisa, 2019, p. 136.

La maggiore analiticità di questa disciplina, deve essere accolta favorevolmente, poiché risulterebbe assai difficile venire a capo della procedura relativa a dette impugnazioni, sulla base delle sole norme generali.

In precedenza, l'art. 140 bis del codice del consumo, si occupava delle vicende in esame solamente con il proprio comma 13, che si limitava a dettare alcune particolari previsioni riguardanti le ipotesi di inibitoria della esecuzione della sentenza appena citata. Tale situazione di incertezza, non solo non ha trovato soluzione con l'avvento del decreto legge n. 1 del 2012, che è intervenuto sul disposto del comma dodicesimo dell'art. 140 bis, ma, tale modifica, ha ingenerato ulteriore confusione sul punto⁴⁷.

Dunque, la maggiore attenzione dedicata dalla legge 31 del 12 aprile 2019, al tema delle impugnazioni, deve essere accolta favorevolmente, anche se alcune norme necessitano ancora di un ulteriore approfondimento.

B. Impugnazione della sentenza.

L'articolo 840 decies, disciplina l'impugnazione della sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 840 quinque, ultimo comma, dettando poche regole che costringono ad una valutazione interpretativa di esse non sempre facilmente realizzabile⁴⁸.

E' necessario rilevare che viene previsto come gli atti di impugnazione siano resi pubblici, mediante l'inserimento nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, gestito – come detto - dal Ministero della Giustizia. Inoltre – data la natura diffusa della procedura - alle impugnazioni non si applica il termine breve, previsto dall'art. 325 c.p.c. lasciando operante il solo termine lungo.

Tale duplice indicazione, resa dal legislatore, è stata dettata con la finalità di voler concedere un tempo più ampio, finalizzato anche al raggiungimento di una eventuale definizione transattiva della controversia, come si dirà meglio in seguito.

In assenza di regole specifiche, per il giudizio di gravame, trovano applicazione i principi generali contenuti nel secondo libro del codice di rito civile, a partire dall'art. 323, mentre là dove sono state previste regole specifiche queste prevalgono su quelle dettate per le impugnazioni nel rito sommario (art. 702 quater).

Due i temi, di particolare delicatezza, che la laconicità della normativa, in parola, lascia insoluti.

A) la legittimazione ad impugnare; B) gli effetti espansivi della sentenza resa in fase di gravame ex art. 336 c.p.c.

⁴⁷ Cfr. A. Giussani, in Riv. Dir. Proc. 2010, p. 600; Bove, in Giusto Processo civile 2010, p. 1035.

⁴⁸ Sul punto, vedi: R. Donzelli "Le impugnazioni dei provvedimenti decisorii", in Foro it. 2019, V, c. 370.

Il primo dei due temi, non avendo il legislatore limitato il potere di impugnazione al solo rappresentante comune, ma avendolo esteso, sia pure sub-specie di revocazione, ai singoli aderenti, non appare di facile soluzione, dando vita ad una sorta di accavallamento dei gravami, che dovrà trovare la sua soluzione nella pratica ad opera della giurisprudenza.

Per quanto concerne il secondo tema, sopra delineato, si può concordare con chi ritiene⁴⁹ che l'effetto espansivo della sentenza si realizzi solo all'atto del passaggio in giudicato della decisione, analogamente a ciò che accade con la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento, in merito al giudizio di verifica del passivo.

Ciò che è, invece, assodato è che al giudizio di appello non si applica il filtro previsto dall'art. 348 bis c.p.c., del resto ciò appare in linea con la circostanza che trova applicazione, per la procedura oggetto di esame, il rito sommario e conseguentemente l'indicazione contenuta nel dettato dell'art. 348 bis il quale prevede che la procedura di inammissibilità prevista per il rito ordinario non trova applicazione per l'appello proposto a norma dell'art. 702 quater nell'ambito del rito sommario.

C. Impugnazione del decreto.

L'articolo 840 undecies del codice del rito civile, pone, accanto alla procedura di impugnazione della sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 840 quinques, un'ulteriore fase di gravame, alla quale si assegna il carattere impugnatorio quella del decreto, a norma dell'articolo 840 octies, emesso in base al procedimento relativo al progetto di tutela dei diritti individuali omogenei degli aderenti.

Il procedimento di gravame così instaurato, nel quale non è possibile far valere nuove prove, né ampliare il *thema decidendum* ed il *thema probandum*, vede, quali legittimati alla impugnazione, la parte resistente, il rappresentante comune degli aderenti ed i difensori di colui o di coloro che hanno proposto il ricorso (in tale ultima circostanza, i legali sono legittimati ad impugnare, esclusivamente, la parte della decisione relativa ai compensi ed alle spese che li riguardano).

Il giudizio, così proposto, innanzi al medesimo tribunale, che ha emesso il decreto gravato, non sospende l'esecuzione del provvedimento se non in presenza di gravi e fondati motivi, lamentati dalla parte impugnante e riscontrati dal tribunale.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato, ai contro interessati, entro cinque giorni dal deposito presso la cancelleria del tribunale competente. La parte resistente deve costituirsi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, mediante memoria contenente le proprie difese operate in fatto ed in diritto. Nello stesso termine, deve essere esercitato

⁴⁹ R. Donzelli cit.

l'intervento nel giudizio di impugnazione ad opera di qualunque interessato legittimato a porlo in essere.

Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti il tribunale provvede, con decreto motivato, alla conferma, alla modifica o alla revoca del provvedimento impugnato.

L'ultimo comma dell'articolo 840 undecies chiarisce – al riguardo - che l'aderente possa proporre una propria azione individuale nelle ipotesi in cui la domanda di adesione sia stata, da lui, revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

D. Le altre impugnazioni.

L'articolo 840 decies nulla dice in merito al ricorso per cassazione, il quale quindi, trova la sua regolamentazione in base agli articoli 360 e seguenti che regolano il gravame nel secondo libro del codice di rito civile. Del resto non trovando applicazione il filtro legato all'inammissibilità del giudizio di appello, in quanto la scelta del rito sommario non consente la fruizione di tale istituto, nessun rilievo aggiuntivo deve essere fatto al riguardo. Invece il legislatore con la legge n. 31 del 2019, fa espresso riferimento all'impugnazione per revocazione, prevista dall'articolo 395 c.p.c., consentendo, dunque, alcuni brevi rilievi al riguardo.

In particolare si individua la legittimazione a promuovere la revocazione, ponendola in capo ai soli aderenti, i quali possono fruire delle ipotesi previste dal dettato dell'articolo 395 del Codice di rito civile. Invece, più oscuro appare il riferimento alla collusione tra le parti che richiama evidentemente il dettato dell'articolo 397, in quanto, in questo caso, la legittimazione dovrebbe spettare al pubblico ministero, parte necessaria del procedimento. Inoltre, se si considera che il richiamo operato dall'articolo 840 decies alla collusione può essere stato fatto in riferimento alla opposizione di terzo revocatoria (articolo 404 c.p.c.) sul presupposto che l'aderente non assume la qualità di parte del giudizio egli, pertanto, sarebbe legittimato a fruire di tale impugnazione⁵⁰.

10. Adempimento spontaneo ed esecuzione.

Gli articoli 840 duodecies ed 840 terdecies si occupano della fase esecutiva delle decisioni rese.

Il primo, dei due articoli in esame, riguarda l'adempimento spontaneo.

In merito, chiarisce il legislatore che quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite dal decreto (emanato a norma dell'art. 840 octies, quinto comma), le somme così fissate debbono essere versate su un conto corrente intestato alla procedura, aperto in base alle regole di cui all'art. 840 sexies e vincolato all'ordine del giudice.

⁵⁰ Sul punto vedi: R. Donzelli, Le impugnazioni, in Class Action, a cura di B. Sassani, Pisa 2019, p. 211.

A seguito di detto pagamento il rappresentante comune è chiamato a depositare, con la massima sollecitudine, il piano di riparto, il quale, validato dal giudice delegato, consente la liquidazione delle somme spettanti a ciascun aderente. Inoltre, chiarisce il secondo comma dell'art. 840 duodecies, che sia il rappresentante comune, che il debitore, nonché gli avvocati, in riferimento alle proprie competenze, possono proporre opposizione al piano di riparto. Tale opposizione deve essere proposta al giudice delegato.

Si è discusso in dottrina⁵¹ circa la validità di detta opposizione in quanto il decreto integra un mero atto dovuto, da parte del giudice, sulla base delle risultanze delle fasi precedenti del procedimento, fasi che non sono state impugnate, quindi non più contestabili. Da tale rilievo dovrebbe giungersi alla conclusione che possono dar vita all'opposizione esclusivamente gli atti posti in essere in difformità con quanto, in precedenza, statuito.

Quando non si giunge all'adempimento spontaneo dell'obbligazione, il legislatore detta con il successivo articolo 840 terdecies, le regole inerenti alla esecuzione forzata collettiva.

Si può, al riguardo, osservare che trattandosi di diritti di credito, divenuti liquidi ed esigibili per i singoli titolari degli stessi, ben individuati dal decreto previsto dall'articolo 840 octies, sarebbero essi a doversi occupare di agire esecutivamente per riscuotere quanto loro dovuto, senza alcuna necessità di una ulteriore specifica normativa collettiva. Tuttavia, l'articolo 840 terdecies, esclude che il decreto possa essere messo in esecuzione da soggetti diversi dal rappresentante comune. Che anche in detta fase rimane investito dei poteri di rappresentanza in precedenza individuati.

Per ciò che concerne, invece, la fattispecie esecutiva propriamente detta, l'articolo, in esame, fa riferimento alla procedura esecutiva, prevista dal terzo libro del codice di rito civile, tuttavia essa deve essere specificamente tarata in considerazione della complessità che riguardano le procedure esecutive poste in essere a seguito di una azione seriale.

Deve, inoltre, essere ricordato che, trattandosi di una normale espropriazione, anche se promossa dal rappresentante comune, non si può escludere che alla fase di esecuzione possano partecipare, in base al dettato dell'art. 2741 c.c., anche gli altri creditori dell'unico debitore, anche se estranei alla procedura collettiva. Ulteriore considerazione deve essere fatta in merito al tema delle opposizioni, previste dagli articoli 615 e 617 del codice di rito civile, per le quali il legittimato attivo o passivo deve essere individuato, data la peculiarità della procedura, nel solo rappresentante comune. Al riguardo va rilevato, come l'ultimo comma dell'articolo 840 terdecies prescriva che il rappresentante comune non può stare in giudizio senza la specifica l'autorizzazione del giudice delegato.

⁵¹ Vedi sul punto D. Amadei, "L'esecuzione spontanea e coattiva degli obblighi del decreto di liquidazione di somme agli aderenti", in Foro it. 2019, V, c. 376.

11. Accordi di natura transattiva.

Coerentemente con le esigenze di non appesantire il contenzioso, in questa materia di particolare sensibilità collettiva e sociale, la legge n. 31 del 2019 dedica ampio spazio al tema della conciliazione, anche sotto il profilo della pacificazione, prevedendo due diverse ipotesi di accordi conciliativi: la prima, in corso di causa (enfatizzando i poteri propositivi e valutativi del giudice); la seconda, successiva alla definizione processuale della vertenza, assegnando valenza propositiva di un potenziale accordo al rappresentante comune ed al soggetto resosi responsabile della attività sanzionata.

Invero, lo schema di accordo transattivo voluto dal legislatore, dopo la decisione prevista dall'art. 840 sexies, ha la evidente finalità di evitare le complessità della fase esecutiva e di agevolare l'adempimento spontaneo della vicenda debitoria.

Dunque, la soluzione, adottata dal legislatore, come è stato rilevato⁵² costituisce un notevole passo in avanti rispetto alle precedenti indicazioni contenute nel Codice del consumo. Al riguardo è necessario ricordare come all'ipotesi conciliativa in corso di causa si pervenga, in pendenza di un accertamento non ancora definito della condotta plurioffensiva, su sollecitazione del giudice, il quale può formulare una sua ipotesi di “conciliazione valutativa”, sullo schema dell'articolo 185 bis c.p.c.. Tale proposta potrà essere formulata (termine iniziale) solo dopo la scadenza del termine per aderire alla procedura, fissata con l'ordinanza prevista dall'articolo 840 ter. Il momento finale, per detta proposta, è fissato, dal primo comma dell'articolo 840 quaterdecies, fino alla discussione orale, momento questo coincidente con il termine della fase istruttoria.

La proposta transattiva, formulata dal giudice, dovrà essere inserita nell'area pubblica del sito (di cui all'articolo 840 quinquies) al fine di consentire, a ciascun aderente, di accedere all'accordo con propria dichiarazione, da inserirsi nel fascicolo informatico, nel termine indicato dal giudice, all'atto della formulazione della sua proposta valutativa (proposta che, in base all'art. 185 bis, è sottratta alle ipotesi di ricusazione).

L'articolo 840 quaterdecies, nei commi che vanno dal secondo al nono, detta, invece, una seconda procedura di natura conciliativa, da espletarsi successivamente alla pronuncia della sentenza di accoglimento (articolo 840 septies), dopo che sia stato nominato anche il rappresentante comune degli aderenti. Questa seconda parte, dell'articolo in esame, prevede un diverso iter formativo dell'accordo con regole procedurali meglio definite, le quali muovono dalla esigenza di predisposizione di uno schema di accordo posto in essere dal rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, e dal soggetto nei cui confronti è stata proposta l'azione di classe. Lo schema di

⁵² Vedi, al riguardo, R. Donzelli, “La conciliazione”, in Foro it. 2019, V, c. 381.

accordo, così formulato, viene inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici (articolo 840 ter) ed è comunicato, a mezzo pec, a ciascun aderente il quale ultimo, entro quindici giorni dalla comunicazione, può inserire nel fascicolo informatico le proprie contestazioni. Nell'ipotesi in cui non vengano formulate, si considera tacitamente approvata l'ipotesi di accordo. Negli ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine, sopra ricordato, il giudice delegato, "avuto riguardo agli interessi degli aderenti", può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Tale accordo, autorizzato dal giudice e stipulato dal rappresentante comune, costituisce, a norma del settimo comma dell'articolo 840 quaterdecies, titolo esecutivo e deve essere integralmente trascritto nel preceitto, ai sensi dell'articolo 480 c.p.c.

Il riferimento agli interessi degli aderenti, in precedenza ricordato, consente di rilevare come al giudice siano consentiti poteri di controllo non limitati alla sola regolarità formale della proposta, ma estesi al merito dell'accordo e soprattutto alla convenienza di esso rispetto alla posizione dei singoli aderenti.

Appare rilevante l'attenzione dedicata dalla legge 31 del 2019 alle ipotesi di natura conciliativa, sia in corso di causa, che dopo la decisione della stessa. Tuttavia, è possibile rilevare come la norma, in esame, manchi di coordinamento con le altre ipotesi di risoluzione stragiudiziale della lite, quali, ad esempio, gli accordi di diritto comune, la mediazione civile e commerciale, la negoziazione assistita. Sarebbe stato auspicabile un migliore coordinamento delle ipotesi ADR, previste dal legislatore, a vario titolo, con quelle formulate dall'articolo 840 quaterdecies per l'azione seriale.

12. L'azione inibitoria collettiva.

Prima di valutare il testo dell'art. 840 sexiesdecies, in tema di azione inibitoria collettiva⁵³, è opportuno operare alcuni brevi cenni sul tema generale della azione inibitoria⁵⁴.

Come è facile desumere, dal termine stesso di inibire⁵⁵, ci si trova in presenza di una azione tendente ad ottenere dal giudice una pronuncia finalizzata ad impedire il perpetrarsi di un comportamento lesivo per un singolo o (come avviene nel caso in esame) per una pluralità di soggetti⁵⁶.

⁵³ Sul tema vedi ampiamente G. Basilico, L'inibitoria collettiva secondo la legge 12 aprile 2019 n. 31, in Il Giusto processo civile 2020, f. 1, p. 123.

⁵⁴ Sul punto, vedi: G. Basilico, La tutela civile preventiva, Milano 2013, p. 188; M. Libertini, Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitoria e di risarcimento del danno, in Riv. crit. dir. priv. 1995, p. 385.

⁵⁵ Dal vocabolario della lingua italiana Treccani, 1998, viene definito come vietare d'autorità; impedire.

⁵⁶ Vedi, sul punto, I. Pagni, L'azione inibitoria collettiva, in Class Action riformata a cura di A. Carratta, in Giurisprudenza Italiana 2019, c. 2329; nonché G. Basilico, L'inibitoria collettiva secondo la legge 12 aprile 2019, n. 31, in Il giusto processo civile 2020, p. 127.

A lungo si è disquisito, in dottrina⁵⁷, intorno alla natura della pronuncia resa dal giudice a seguito di azione inibitoria; senza entrare nei dettagli del tema, certamente non di facile soluzione, è possibile aderire alle tesi espresse dalla parte prevalente della dottrina⁵⁸, sia pure con diverse colorazioni, in base alle quali ci si trova in presenza di una pronuncia con valenze condannatorie.

In tale ottica si è mosso anche il legislatore del 2019 nel formulare l'art. 840 sexiesdecies, oggi inserito nel codice di rito civile. Invero, come si desume dal sesto comma dell'articolo in esame, la norma fa espresso riferimento alla “condanna” alla cessazione della condotta omissiva o commissiva.

Operate queste, preliminari, precisazioni è ora possibile approcciare l'esame dell'istituto previsto dalla legge n. 31 del 2019, in sostituzione di quanto, in precedenza regolato dall'articolo 140 del codice del consumo⁵⁹.

Invero, il nuovo articolo 840 sexiesdecies innova e supera, in modo rilevante, la disciplina contenuta negli articoli 139 e 140 del codice del consumo, assegnando la legittimazione alla azione inibitoria a “chiunque abbia interesse alla pronuncia”, il quale può agire, per far ordinare la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva, posta in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti⁶⁰. L'ultima parte del primo comma, dell'articolo 840 sexiesdecies, afferma che “le organizzazioni o le associazioni, senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi colpiti dalla condotta pregiudizievole, sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840 bis, secondo comma”⁶¹.

Legittime passive, destinatarie di tale azione, sono le imprese o gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, in relazione agli atti ed ai comportamenti da loro posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività⁶².

La domanda si propone nelle forme del procedimento camerale, regolato dall' articolo 737 e seguenti, del codice di rito civile, innanzi alla sezione specializzata in materia d'impresa, competente per il luogo dove ha sede la parte convenuta in giudizio.

⁵⁷ Chiovenda collocava la sentenza inibitoria tra quelle di condanna (cfr. *Principi di diritto processuale*, ristampato nel 1980, Napoli, p. 165), anche se non sono mancate le voci di chi ha sostenuto che la natura di tali decisioni è di mero accertamento (vedi E. Alloro, *Bisogno di tutela giuridica?*), mentre secondo altri (L. Montesano, *Tutela giurisdizionale dei diritti*, Torino 1985, p. 194) ci si trova in presenza di sentenze costitutivo – determinative. Infine, vi è chi sostiene (S. Chiarloni, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano 1980, p. 154) che l'ordine inibitorio può consistere in una condanna o essere, in altre circostanze, molto distante da essa pur nella costatazione di illegittimità del comportamento offensivo posto in essere.

⁵⁸ Vedi sul punto, le indicazioni fornite da: G. Basilico, *La tutela civile preventiva*, Milano 2013, p. 191. La tesi relativa alla natura condannatoria della tutela inibitoria è condivisa dalla giurisprudenza in maniera pressoché unanime.

⁵⁹ Il testo è la trasposizione di quanto già disposto dall'articolo 3 della legge n. 281, del 1998.

⁶⁰ Vedi al riguardo A. D. De Santis, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Foro Italiano* 2019, V, c. 389.

⁶¹ Al riguardo si veda D. Amadei, *L'azione collettiva inibitoria. Sistema, tutele ed attuazione*, Torino 2018.

⁶² Sul punto si veda I. Pagni, *L'azione inibitoria collettiva in La class action riformata a cura di A. Carratta in Giur. it.* 2019, c. 23-29.

Il ricorso introduttivo della procedura in esame, per le valenze pubblicistiche di esso, deve essere notificato anche al pubblico ministero.

Per quanto attiene il procedimento si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 840 quinques. In relazione al giudizio il tribunale può avvalersi, ai fini della sua valutazione, di dati statistici e di presunzioni semplici.

Unitamente alla pronuncia di condanna, alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti previsti dall'art. 614 bis cpc, anche fuori dai casi espressamente in esso previsti⁶³, per rendere più incisiva la sanzione accordata. Inoltre, con la medesima pronuncia di condanna, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti istanti, ordinare al soccombente di adottare le misure più idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate da lui poste in essere.

Analogamente, il tribunale delle imprese, competente per materia, su istanza di parte, condanna la parte resasi responsabile dei comportamenti e/o delle condotte violatorie, a dare diffusione del provvedimento reso, nei modi e nei tempi definiti dallo stesso giudicante, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati, in base alla singola fattispecie dedotta in giudizio.

Chiarisce, infine, il legislatore, con il penultimo comma dell'articolo 840 sexiesdecies, che se l'azione di classe e l'azione inibitoria sono proposte nel medesimo atto, il giudice adito deve dividere le due diverse procedure, in quanto le finalità perseguitate da esse sono evidentemente distinte e vanno tenute separate a causa della diversità dei loro fini.

Alcune considerazioni finali debbono essere fatte in relazione alla efficacia del provvedimento inibitorio. E' necessario, preliminarmente, ricordare, sulla scorta delle osservazioni della dottrina⁶⁴, come il legislatore abbia perso l'occasione di disciplinare, in modo efficace, la portata dell'ordine inibitorio, soprattutto in merito alla sua vincolatività.

Invero, in mancanza di deroghe specifiche alle regole generali, la pronuncia inibitoria non può avere effetti sulle situazioni sostanziali individuali, rimaste nella titolarità di coloro che non hanno partecipato al giudizio collettivo. Inoltre, deve essere rilevato come la tutela predisposta dall'articolo 840 sexiesdecies, è efficace solo se la parte condannata adempia ad essa dando piena osservanza all'ordine inibitorio, cessando i comportamenti illegittimi ed astenendosi dal ripeterli per il futuro. Invero, il richiamo all'articolo 614 bis cpc deve lasciar presupporre che una eventuale ulteriore violazione possa essere sanzionata solo se la parte istante (singola o collettiva che sia) abbia proposto, unitamente alla azione inibitoria, anche la pronuncia accessoria della misura

⁶³ In tema di *astreinte* si veda G. Vallone, Le misure coercitive prima e dopo la riforma dell'articolo 614 bis cpc, in Riv. esec. forz. 2016, p. 34.

⁶⁴ Si veda al riguardo R. Capponi, Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienza tedesca e italiana confronto, in S. Menchini (a cura di), Le azioni seriali, Napoli 2008, p.107; D. Amadei, Funzionalità dell'azione collettiva e ruolo della tutela esecutiva, in S. Menchini (a cura di), Le azioni seriali, cit. p. 167.

coercitiva con la corresponsione di una somma di denaro, eventualmente commisurata alla forza economica del soggetto intimato, per ogni violazione o per ogni frazione di tempo di ritardo dell'adempimento.

13. Osservazioni conclusive.

L'inserimento nel codice di rito civile della azione di classe costituisce, certamente, un'evoluzione notevole del sistema delle tutele nel nostro ordinamento. Qualche perplessità, al riguardo, può essere sollevata a causa della eccessiva complessità della procedura voluta dal legislatore, nonché dalla ampia gamma di azioni che possono essere prospettate in merito al tema della tutela collettiva.

Sarà l'elaborazione giurisprudenziale a poter drenare e risolvere le varie perplessità sollevate, al riguardo, dalla dottrina, anche se è necessario rilevare come nei primissimi mesi di attuazione di tale tutela la stessa non abbia prodotto una notevole messe di azioni collettive essendo ancora estranea al modo di pensare degli operatori del diritto potenziali fruitori della tutela collettiva.

E', tuttavia, auspicabile che la futura giurisprudenza abbia, nei confronti di questo istituto, una visione più ampia di quella adottata in precedenza, esaminata con alcune considerazioni contenute nel presente studio⁶⁵.

Pur nella sua complessità e con tutte le incertezze applicative, in precedenza ricordate, è auspicabile che l'azione di classe possa avere un'attuazione diffusa nel nostro Paese, perché rilevanti potrebbero essere i vantaggi in ottica deflattiva delle liti e la sua attuazione potrebbe consentire il perseguitamento della ragionevole durata dei giudizi civili auspicata dall'Unione Europea, che all'uopo ha stanziato alcuni fondi del piano di ripresa e resilienza, e dal nostro legislatore che con la legge n. 206 del 2021 fa di essa l'asse portante della riforma del processo⁶⁶.

⁶⁵ Vedi, al riguardo, il precedente paragrafo numero 3.

⁶⁶ Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato nel gennaio del 2021, sulla base delle indicazioni fornite dall'Unione Europea, ha come obiettivo fondamentale quello della riduzione dei tempi della giustizia, in particolare dei tempi della giustizia civile. In base alle indicazioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il legislatore ha varato la legge del 26 febbraio 2021, n. 206 (in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021) con la quale è stata conferita al Governo la delega per l'efficienza del processo civile. A norma dell'art. 1 l'Esecutivo è stato delegato ad adottare "entro un anno dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge". Vedi, inoltre, F. Sassano, La riforma della giustizia civile, Rimini 2021.